



**Comune di CARREGA Ligure**  
Provincia di ALESSANDRIA

Via Capoluogo, 48  
15060 CARREGA Ligure (AL)

**Determinazione n. 20 in data 7 Settembre 2017**  
**CIG Z331FCEFA6**

Originale/Copia

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO LEGALE ALL'AVV. SCAPARONE PAOLO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER L'ANNULLAMENTO DEL D.P.C.M. 25.05.2017 DI DEFINIZIONE E RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2017**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29 Agosto 2017 con la quale è stato:

- disposta l'impugnativa avanti al tribunale amministrativo competente per l'annullamento del d.p.c.m. 25.05.2017 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017;
- evidenziato che le spese legali vengono condivise tra diversi comuni e pertanto la spesa per ogni comune per la rappresentanza e difesa, come ipotizzata in premessa, ammonterebbe ad € 800,00, da suddividere su due annualità per €. 500,00 nel bilancio 2017 (il giudizio si articolerà presumibilmente sul 2017 e sul 2018);
- demandato al responsabile amministrativo l'affidamento dell'incarico legale e l'assunzione del relativo impegno di spesa, evidenziando che l'attività di rappresentanza e difesa si articolerà verosimilmente nel corrente anno e nel 2018 (l'udienza di merito si terrà presumibilmente in tale anno);

con particolare riferimento anche alla premessa, che da evidenza delle situazioni e dell'attività di diversi comuni in relazione al tema del "Fondo solidarietà comunale";



**Atteso** che, come già indicato nella deliberazione prima richiamata, l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" in data 04.08.2017 ha trasmesso comunicazione per la manifestazione di adesione all'azione, precisando che il riparto delle spese legali a carico di ciascun Comune aderente ammonta a complessivi €. 800,00, da suddividere su due annualità, come segue:

- per € 500,00 sul bilancio 2017;
- per € 300,00 sul bilancio 2018;

**Rilevata** pertanto la necessità di affidare incarico di rappresentanza e difesa di questo Comune;

**Atteso** che per il caso di specie, come meglio evidenziato nella Deliberazione di Giunta, risulta naturalmente opportuno conferire l'incarico al medesimo avvocato che ha patrocinato i Comuni dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" nella precedente causa avanti al TAR Lazio per l'annullamento del d.P.C.m. 10.09.2015 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015 e nell'intervento ad opponendum, tenuto anche conto dei tempi ristretti per la predisposizione, la notifica ed il deposito del ricorso, coordinato tra tutti i comuni, che non consentirebbero comunque l'attivazione di procedure diverse dall'affidamento diretto e dell'evidente economia che deriva dalla suddivisione della spesa tra più soggetti;

**Richiamata** la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31.05.2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11.05.2012;

**Evidenziato** comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017), prevede, per affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di specie, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Evidenziato** ancora che in riferimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 4.07.2011 e con specifiche indicazioni riportata nella Faq ha precisato che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente



(come nel caso di specie);

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di affidare incarico al Prof. Avv. Paolo SCAPARONE, con studio in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 14, P.Iva 08406610017 per rappresentare e difendere questo Ente nell'impugnativa avanti al tribunale amministrativo competente per l'annullamento del d.p.c.m. 25.05.2017 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, per le ragioni meglio dettagliate in premessa e come disposto con la deliberazione di G.C. n. 20 del 29 Agosto 2017;
- 3) Di dare atto che la spesa a carico di questo Comune, come comunicata dall'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", tenuto conto che il ricorso viene condiviso tra diversi comuni, ammonta a complessivi € 800,00 da suddividere sua due annualità (il giudizio si articolerà presumibilmente sul 2017 e sul 2018), come indicato in premessa;
- 4) Di impegnare la spesa, predetta, per €. 500,00 sul cap. n. 10104100 del bilancio di esercizio anno 2017 e per €. 300,00 sul cap. n. 10104100 del bilancio di esercizio anno 2018;
- 5) di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa".



**Comune di CARREGA Ligure**  
Provincia di ALESSANDRIA

Via Capoluogo, 48  
15060 CARREGA Ligure (AL)

Il Responsabile del Servizio  
( F. to Marco Guerrini)

Carrega Ligure, Lì 7 Settembre 2017

### **SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE**

**VISTO** di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

Carrega Ligure, Lì 7 Settembre 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
( F. to Marco Guerrini )

---

### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a datare dal 7 Settembre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Carrega Ligure, Lì 7 Settembre 2017

L'INCARICATO

Dott. ssa Carlotta Carraturo